aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0531320
del 27/10/2026

Consiglio Regionale
Assemblea Legislativa della Liguria
Segreteria Ufficio di Presidenza

PROT 228 del 27/10/26

2026/1.2.1.2.0/42

Ai Signori Presidenti:

IV Commissione

III Commissione

I Commissione

Al Signor Presidente

Consiglio delle Autonomie Locali

e, p.c. Al Servizio Generale
Legislativo, Documentazione, Trasparenza
Privacy e Anticorruzione

Ai Gruppi Consiliari

Loro Sedi

Oggetto: Disegno di legge n. 130
del 27 ottobre 2026.

Si trasmette, per l'esame di codeste Commissioni, il disegno di legge n. 130, approvato dalla Giunta regionale in data 22 ottobre 2026, avente ad oggetto:

"Disciplina urbanistica degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale".

Al Signor Presidente della IV Commissione per l'esame ai sensi degli art. 83, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Al Signor Presidente della III Commissione per l'esame ai sensi degli art. 84, primo comma, del Regolamento stesso.

Al Signor Presidente della I Commissione per il parere di cui all'articolo 85, primo comma, del Regolamento stesso.

Al Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1, e dell'articolo 132 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Stefano Balleari

STEFANO
BALLEARI
27.10.2026
11:50:56
GMT+01:00

XII LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

D.D.L.

130	**27.10.2026**

Oggetto:

Disciplina urbanistica degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge regionale ha come oggetto la disciplina, sotto il profilo territoriale e urbanistico, degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale. Tali insediamenti, per loro natura e dimensione, generano impatti che possono superare i confini del singolo comune in cui si collocano, investendo un'area vasta.

L'intervento normativo risponde alla duplice esigenza di favorire l'insediamento di nuove infrastrutture logistiche strategiche – quali piattaforme intermodali, centri di magazzinaggio e data center – e di assicurarne la compatibilità con i principi di tutela del territorio, dell'ambiente e della salute pubblica.

A tal fine, la legge promuove un modello di sviluppo che privilegia la prossimità strategica di questa tipologia di insediamenti alle reti di trasporto primarie (nazionali, regionali), a porti ed aeroporti nonché la riqualificazione di aree industriali dismesse, in coerenza con gli obiettivi di rigenerazione urbana e di contenimento del consumo di suolo.

Elemento centrale della proposta è la definizione di una soglia oggettiva di "rilevanza sovracomunale", ancorata al superamento di una superficie operativa superiore a tre ettari. La nozione di superficie operativa è definita in modo comprensivo, includendo non solo edifici e capannoni, ma anche piazzali, viabilità interna, aree di carico/scarico e parcheggi funzionali; sono invece escluse le aree a verde non funzionali e quelle destinate esclusivamente a mitigazioni e compensazioni, al fine di incentivarne la realizzazione.

Sul piano procedurale, la proposta introduce una netta distinzione tra la fase di pianificazione urbanistica e la successiva fase attuativa.

1. Fase di Pianificazione

La localizzazione degli insediamenti di rilevanza sovracomunale e la modifica degli strumenti urbanistici avvengono tramite un accordo di pianificazione ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale urbanistica (l.r. 36/1997), come disciplinato e integrato dall'art. 4 del presente disegno di legge.

L'iniziativa può essere assunta dalla Regione o dal Comune (anche congiuntamente), anche a seguito di un'istanza di soggetti. L'accordo ha per oggetto la pianificazione urbanistica dell'insediamento logistico e la variante allo strumento urbanistico comunale, la cui approvazione resta di competenza del Consiglio comunale, nei contenuti definiti nell'ambito dell'accordo stesso.

2. Fase Attuativa

Una volta terminata la procedura di accordo di pianificazione per l'individuazione dell'area logistica di rilevanza sovracomunale, l'attuazione dell'intervento (ovvero la realizzazione edilizia) è soggetta al procedimento unico presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive, SUAP, secondo le modalità previste dall'articolo 10 della l.r. n. 10/2012, come specificamente richiamato dall'art. 6 del presente disegno di legge.
Per la realizzazione di data center in area logistica sovracomunale troverà, invece, applicazione la disciplina speciale di cui al decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, che prevede un procedimento autorizzatorio ad hoc.

Per guidare la scelta localizzativa e la valutazione delle proposte, la legge introduce criteri regionali tecnico-ubicazionali e principi generali, tra cui: accessibilità e connessione con le principali infrastrutture di trasporto; priorità al riutilizzo di aree già urbanizzate o dismesse; valutazione del contesto territoriale e del traffico indotto; tutela di interessi pubblici prevalenti e contenimento del consumo di suolo; e promozione di meccanismi di cooperazione e compensazione intercomunale.

Il disegno di legge disciplina anche l'ipotesi in cui l'insediamento interessi aree territorialmente confinanti ricadenti su più Comuni, prevedendo la stipula di intese intercomunali con l'individuazione di un Comune capofila.

In sintesi, la proposta di legge mira a promuovere, con strumenti di natura urbanistica, territoriale e pianificatoria, lo sviluppo del settore logistico, riconosciuto come strategico per l'economia, riconducendolo entro un quadro di regole chiare e condivise, che bilancino le esigenze di sviluppo con l'imprescindibile necessità di un uso razionale e sostenibile del territorio.

RELAZIONE ARTICOLATA

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione e gli obiettivi della legge. Il suo scopo è normare, dal punto di vista urbanistico e territoriale, l'individuazione di aree per nuovi insediamenti logistici di "rilevanza sovracomunale" e l'ampliamento di quelli esistenti che, per effetto di espansione, raggiungono tale rilevanza. La norma si applica esplicitamente anche agli ampliamenti di insediamenti di dimensioni sovracomunali già esistenti.
Le finalità perseguite sono di preminente interesse pubblico e includono: l'ordinato assetto del territorio, la tutela dell'ambiente, del paesaggio e della salute pubblica, e la coerenza con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo e di rigenerazione urbana.

Articolo 2 (Definizioni)

L'articolo 2 fornisce le definizioni necessarie per una corretta e univoca applicazione della legge.

Lettera a) - Insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale: la "rilevanza sovracomunale" è ancorata a un criterio quantitativo: il superamento della soglia di "superficie operativa" di tre ettari. Tale soglia è ritenuta idonea a intercettare gli interventi i cui impatti travalicano la scala locale, rendendo necessaria una regia coordinata tramite accordo di pianificazione.
L'individuazione di questo parametro dimensionale è frutto di una scelta del legislatore regionale fondata su valutazioni urbanistico territoriali e ambientali. Tre ettari è infatti la dimensione a partire dalla quale un insediamento logistico genera sul territorio ligure, impatti che travalicano, per natura e intensità, la scala locale e investono le reti e le infrastrutture di rango sovracomunale, rendendo necessaria la regia coordinata prevista dall'accordo di pianificazione.

Lettera b) - Superficie operativa: la definizione è fondamentale per il calcolo della soglia. Si chiarisce che essa comprende tutte le aree funzionali all'attività (capannoni, piazzali, viabilità interna, parcheggi), escludendo invece le aree a verde non funzionali e quelle destinate a opere di mitigazione e compensazione, così da incentivarne la previsione.

Lettere c), d), e) f) g) h) - piattaforme logistiche, centro di magazzinaggio, centro di movimentazione merci, deposito e data center: vengono fornite definizioni specifiche per qualificare le diverse tipologie di insediamenti logistici, riconoscendo la crescente importanza dei data center come infrastrutture strategiche.

Articolo 3 (Obiettivi e criteri regionali)

Questo articolo elenca gli obiettivi e i criteri, da valutarsi anche alternativamente, che gli enti devono utilizzare per valutare la localizzazione degli insediamenti. Si suddividono in:

A) Obiettivi di carattere generale e strategico: includono la tutela di interessi pubblici prevalenti (salute, ambiente, paesaggio), il contenimento del consumo di suolo, la cooperazione intercomunale e lo sviluppo integrato con regioni confinanti e territori transfrontalieri.

B) Criteri tecnico-localizzativi: comprendono l'accessibilità alle infrastrutture di trasporto, la priorità al riutilizzo di aree dismesse, la valutazione del traffico indotto e la coerenza con la pianificazione della mobilità, la funzionalità rispetto al bacino di utenza e, per i data center, la disponibilità di infrastrutture energetiche.

Articolo 4 (Disciplina di accordo di pianificazione)

L'articolo 4 stabilisce la procedura da seguire per localizzare gli insediamenti di rilevanza sovracomunale. La medesima avviene tramite accordo di pianificazione ai sensi dell'articolo 57 della l.r. 36/1997.
L'iniziativa può essere assunta dalla Regione o dal Comune (o da più Comuni congiuntamente), anche a seguito di un'istanza di soggetti privati.
Alla conferenza dei servizi partecipano necessariamente Regione, Provincia/Città Metropolitana e i Comuni interessati. L'amministrazione promotrice predispone un documento che illustra la proposta rispetto ai criteri dell'articolo 3.
Restano ferme le procedure di valutazione ambientale secondo la normativa vigente.

Articolo 5 (Intese Intercomunali)

L'articolo 5 disciplina il caso in cui un unico insediamento si estenda sul territorio di più Comuni confinanti. La norma prevede che i Comuni interessati stipulino un atto d'intesa per definire l'area complessiva, la ripartizione delle superfici e designare un "Comune capofila", che agirà come interlocutore unico per l'avvio dell'accordo di pianificazione.

Articolo 6 (Disposizioni di coordinamento con la normativa nazionale e regionale vigente)

Questo articolo disciplina i rapporti tra la nuova procedura di pianificazione introdotta col presente disegno di legge, la disciplina regionale vigente per l'esercizio delle attività produttive (SUAP) ed il recente intervento normativo statale regolante i data center. La norma delinea un modello operativo differenziato a seconda della tipologia di insediamento logistico:

- **regime ordinario per gli insediamenti logistici sovracomunali.** Per la realizzazione delle previsioni derivanti dall'Accordo di Pianificazione (ottenimento dei titoli abilitativi edilizi), si applica il procedimento unico SUAP limitatamente ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10/2012. Risultano volutamente esclusi i commi da 5 a 9 riguardanti la variante urbanistica in sede di SUAP, poiché la variazione agli strumenti urbanistici comunali si considera già definitivamente perfezionata a monte, tramite l'accordo di pianificazione di cui all'articolo 4;

- **disciplina speciale per i Data Center.** Ai fini della realizzazione, l'ampliamento e l'esercizio dei data center trova applicazione la **disciplina nazionale** speciale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 (convertito con modificazioni dalla legge 10 aprile 2026, n. 49). Alla luce di tale nuova disciplina normativa e visti i "Primi indirizzi operativi" adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il 21 luglio u.s., la **conformità urbanistica ai piani comunali costituisce un presupposto necessario, preliminare e obbligatorio** per l'avvio del Procedimento Unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati (PUCD). Di conseguenza, chiarisce il MASE, l'autorizzazione unica statale non costituisce di per sé variante, gli strumenti urbanistici vigenti. Quest'ultima, ove necessaria, deve essere ottenuta preliminarmente tramite l'accordo di pianificazione, come correttamente previsto dall'articolo 4 del presente disegno di legge regionale.

Il comma 2 regola, infine, l'ipotesi di insediamenti ricadenti su più territori comunali, individuando la competenza in capo allo SUAP del Comune che ospita la maggior estensione della superficie operativa, con funzioni di coordinamento.

Articolo 7 (Ulteriori disposizioni applicative)

La previsione normativa dell'articolo offre alle amministrazioni (Regione, Comuni), anche seguito della proposta di soggetti privati, la facoltà di optare per la procedura di accordo di pianificazione anche per interventi "sottosoglia". Tale scelta è da ritenersi opportuna per progetti che, pur non raggiungendo la dimensione sovracomunale, presentano elementi di complessità o rilevanza strategica tali da giustificare un percorso di pianificazione concertata.

Articolo 8 (Disposizione di invarianza finanziaria)

L'articolo 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria, che attesta che l'attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le attività previste rientrano nelle ordinarie funzioni istituzionali degli enti coinvolti.

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina, sotto il profilo territoriale-urbanistico, i criteri e le modalità per l'individuazione di aree da destinare a nuovi insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale al fine di assicurare e perseguire l'ordinato assetto del territorio, nel rispetto della tutela dell'ambiente, del paesaggio e della salute pubblica, in coerenza con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo e di rigenerazione urbana.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai casi di ampliamento di insediamenti già esistenti che ne determinino la rilevanza sovracomunale nonché ai casi di ampliamento di aree da destinare ad insediamenti logistici esistenti aventi superficie operativa già superiore alla soglia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge applicano le seguenti definizioni:
 a) insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale: le piattaforme logistiche intermodali e non intermodali, i centri di magazzinaggio, i data center, i centri di movimentazione merci e i depositi che, anche a seguito di ampliamento, interessano una superficie operativa superiore ai tre ettari;
 b) superficie operativa: la superficie complessiva interessata dall'attività logistica, comprensiva anche di capannoni, magazzini, depositi, uffici, piazzali di movimentazione e manovra, viabilità interna, aree di carico e scarico, parcheggi funzionali all'attività logistica nonché eventuali aree ferroviarie o portuali interne all'area di intervento. Sono escluse dal computo le aree destinate a verde, le fasce di rispetto e le aree destinate esclusivamente ad opere di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica interne all'area di intervento;
 c) piattaforma logistica intermodale: area destinata a facilitare l'interscambio di merci tra due o più modalità di trasporto tra cui stradale, ferroviaria, marittima o aerea;
 d) piattaforma logistica non intermodale: area destinata a facilitare l'interscambio di merci attraverso una sola modalità di trasporto;
 e) centro di magazzinaggio: struttura attrezzata per la gestione, lo stoccaggio e la distribuzione di merci;
 f) centro di movimentazione merci: area logistica attrezzata per ricevere, gestire, e movimentare merci;
 g) deposito: magazzino o spazio aperto attrezzato per la custodia, lo stoccaggio e la conservazione di merci;
 h) data center: il complesso costituito dalla struttura fisica e dall'infrastruttura tecnologica per la progettazione, la produzione, lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni e di servizi informatici nonché per l'archiviazione, l'elaborazione, il trattamento e la gestione dei dati digitali associati a tali applicazioni e servizi.

Articolo 3
(Obiettivi e criteri per l'individuazione di aree da destinare ad insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale)

1. Le aree da destinare ad insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale sono individuate tramite l'accordo di pianificazione di cui all'articolo 4, perseguendo i seguenti obiettivi di carattere generale e strategico:
 a) salvaguardia degli interessi pubblici prevalenti, al fine di garantire che la localizzazione assicuri la tutela della salute pubblica, dell'ambiente, del paesaggio e degli ambiti destinati all'attività agricola, minimizzando gli impatti negativi sul contesto insediativo esistente;
 b) contenimento del consumo di suolo in coerenza con la politica regionale in materia, valutandone l'incidenza complessiva;

c) cooperazione e compensazione intercomunale, da realizzarsi mediante meccanismi di mitigazione o compensazione degli impatti sovracomunali tra i comuni interessati, al fine di garantire un'equa distribuzione di oneri e benefici;
d) sviluppo integrato interregionale, da attuarsi mediante scelte localizzative orientate a promuovere le sinergie economiche con le regioni limitrofe;
e) cooperazione territoriale transfrontaliera, da attuarsi mediante scelte localizzative finalizzate a favorire lo sviluppo di sinergie economiche con i territori transfrontalieri.

2. La pianificazione degli insediamenti logistici sovracomunali è effettuata sulla base dei seguenti criteri tecnico-localizzativi, da valutarsi anche alternativamente:

a) accessibilità e connessione infrastrutturale, in particolare tramite la prossimità a:
 1) nodi della rete viabilistica di categoria 'A' (autostrade) e 'B' (strade extraurbane principali) come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
 2) aeroporti di interesse nazionale, come definiti dall'articolo 698 del codice della navigazione;
 3) interporti e terminali intermodali;
 4) scali ferroviari, stazioni con binari di carico pubblici e impianti industriali dotati di raccordi ferroviari;
 5) Zone Logistiche Semplificate (ZLS) di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);
 6) porti o altri nodi che favoriscano l'interscambio modale;
 7) prossimità ad infrastrutture energetiche necessarie al funzionamento dei data center;

b) priorità al riutilizzo di aree dismesse, da rigenerare o da bonificare, al fine di contenere il consumo di nuovo suolo;

c) valutazione del contesto territoriale di riferimento e dell'assetto della mobilità~~,~~ con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
 1) insediamenti logistici già presenti sul territorio;
 2) traffico indotto dal nuovo insediamento;
 3) strategie definite dal Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRIIMT) di cui all'articolo 29 bis della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT));

d) strategicità e funzionalità dell'area rispetto al potenziale bacino di utenza che è destinata a servire.

Articolo 4
(Accordi di pianificazione per l'individuazione di aree da destinare ad insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale)

1. Le modifiche ai vigenti strumenti urbanistici e territoriali finalizzate all'individuazione delle aree da destinare ad insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale sono approvate tramite accordo di pianificazione ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale), come integrato dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'iniziativa per la stipula dell'accordo di pianificazione può essere assunta, anche a seguito di proposta di soggetti privati, dalla Regione o dal comune nel cui territorio è prevista la localizzazione dell'insediamento. Nel caso in cui l'area interessi i territori di più comuni, l'iniziativa è assunta congiuntamente dai medesimi previa sottoscrizione di un'intesa ai sensi dell'articolo 5.
3. Alla conferenza di cui all'articolo 57, comma 4, della l.r. 36/1997 partecipano la Regione, le province o la Città metropolitana di Genova ed i comuni nel cui territorio ricade l'area da destinare ad insediamento logistico sovracomunale.

4. L'amministrazione promotrice può invitare alla procedura per la conclusione dell'accordo comuni e regioni limitrofe nonché gli altri enti e soggetti gestori di servizi pubblici, la cui partecipazione sia ritenuta necessaria, con facoltà di esprimere pareri e proposte.
5. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 57, comma 4, della l.r. 36/1997, l'amministrazione promotrice predispone e trasmette ai soggetti partecipanti, oltre alla documentazione prevista dal succitato articolo 57, anche un documento descrittivo e motivato della previsione territoriale ed urbanistica contenente:
 a) l'individuazione dell'area destinata ad insediamento logistico sovracomunale ed il relativo inquadramento urbanistico-territoriale con l'indicazione della superficie operativa dell'area anche con riferimento alla soglia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
 b) l'illustrazione della proposta rispetto agli obiettivi ed ai criteri di cui all'articolo 3.
6. Ai fini dell'applicazione delle verifiche ambientali, resta fermo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento all'articolo 60 della l.r. 36/1997.

Articolo 5
(Intese intercomunali)

1. I comuni che intendono apportare modifiche ai loro strumenti urbanistici per destinare una o più aree territorialmente confinanti ad insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale sottoscrivono un atto d'intesa che contiene l'indicazione del comune capofila, l'individuazione dell'area complessiva dell'insediamento logistico sovracomunale nonché l'individuazione, con indicazione della relativa superficie, delle porzioni dell'area complessiva ricadenti nel territorio di ciascun comune. Il comune capofila trasmette alla Regione, alla Città metropolitana di Genova o alle province, nel cui territorio ricade l'area da destinare ad insediamento logistico sovracomunale, il documento di cui all'articolo 4, comma 5, per avviare l'accordo di pianificazione.

Articolo 6
(Disposizioni di coordinamento con la normativa nazionale e regionale vigente)

1. Per la realizzazione degli insediamenti logistici oggetto dell'accordo di pianificazione di cui all'articolo 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 commi 1, 2, 3, 4 e 10 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico), ferma restando, per la realizzazione dei data center, l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 (Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico) convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49.
2. Nel caso in cui la realizzazione dell'insediamento logistico interessi aree ubicate in più comuni, l'istanza di cui all'articolo 10, comma 1, della l.r. 10/2012 è proposta allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del comune nel cui territorio ricade la maggiore superficie dell'insediamento logistico. Gli ulteriori comuni nei cui territori ricade l'intervento, esprimono l'assenso al rilascio dei rispettivi titoli abilitativi nell'ambito della conferenza dei servizi di cui all'articolo 10, comma 4, della l.r. 10/2012.

Articolo 7
(Ulteriori disposizioni applicative)

1. L'iniziativa per la stipula dell'accordo di pianificazione può essere assunta dai comuni o dalla Regione, anche a seguito di proposta di soggetti privati, anche ai fini della realizzazione o dell'ampliamento di insediamenti logistici aventi superficie operativa inferiore ai tre ettari.

Articolo 8
(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Regione Liguria

ANALISI TECNICO NORMATIVA

DISEGNO DI LEGGE O DI REGOLAMENTO DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO

☒ DISEGNO DI LEGGE "Disciplina urbanistica degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale"

☐ EMENDAMENTO/I AL DISEGNO DI LEGGE

☐ SCHEMA DI REGOLAMENTO

A. AMMINISTRATORE PROPONENTE

Assessore a Sviluppo economico, Industria, Blue Economy, Porti, Logistica, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Programmazione Fesr, Cooperazione territoriale europea, Caccia e Pesca sportiva;

Assessore a Trasporti, Urbanistica, Rigenerazione urbana, Politiche abitative ed Edilizia, Tutela del paesaggio, Demanio marittimo e costiero, Rapporti con i lavoratori frontalieri, Rapporti con il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, Pianificazione territoriale, Attività estrattive, Programmazione Fse.

B. DIREZIONE/VICE DIREZIONE/DIPARTIMENTO E STRUTTURA PROPONENTE

DIREZIONE/VICE DIREZIONE/DIPARTIMENTO:
Direzione Generale Politiche Abitative Territorio Demanio Costiero

STRUTTURA PROPONENTE: Direzione Generale Politiche Abitative Territorio Demanio Costiero

C. RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

PER LA STRUTTURA PROPONENTE: Ing. Alessandro Croce

PER IL SETTORE AFFARI LEGISLATIVI:

D. MATERIA OGGETTO DELL'INTERVENTO NORMATIVO *(a cura della struttura proponente)*

Governo del territorio – urbanistica e sviluppo economico.

E. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO NORMATIVO *(a cura della struttura proponente)*

Obiettivo della legge è disciplinare, sotto il profilo territoriale e urbanistico, gli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale. L'intervento normativo risponde alla duplice esigenza di favorire l'insediamento di nuove infrastrutture logistiche strategiche di area vasta – quali piattaforme intermodali, centri di magazzinaggio e data center – e di assicurarne la compatibilità con i principi di tutela del territorio, dell'ambiente e della salute pubblica.

A tal fine, la legge promuove un modello di sviluppo che privilegia la prossimità strategica di questa tipologia di insediamenti alle reti di trasporto primarie (nazionali, regionali), a porti, interporti ed aeroporti nonché la riqualificazione di aree industriali dismesse, in coerenza con gli obiettivi di rigenerazione urbana e di contenimento del consumo di suolo.

F. MOTIVAZIONI A SUPPORTO DELLA NECESSITA' DELL'UTILIZZO DELLO STRUMENTO NORMATIVO *(a cura della struttura proponente)*

L'introduzione di criteri localizzativi e dimensionali e procedure di individuazione per aree destinate ad insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale richiede una fonte legislativa.
L'impatto della logistica di rilevanza sovracomunale è, per definizione, "di area vasta" e l'unico ente territoriale abilitato a dettare norme vincolanti per una pluralità di Comuni è la Regione, tramite l'esercizio della sua funzione legislativa (Art. 117, comma 3 Cost. - "Governo del territorio").

SEZIONE I

(a cura della struttura proponente)

QUADRO NORMATIVO

1.1 Normativa europea di riferimento

Nulla si rileva.

1.2 Normativa statale di riferimento

Nulla si rileva.

1.3 Eventuali progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento

Nulla si rileva.

1.4 Normativa regionale di riferimento

Legge regionale n. 36 del 1997 e s.m.e.i. (Legge urbanistica regionale) Legge regionale n. 10 del 2012 e s.m.e i. (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico)

1.5 Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti (*indicare le eventuali norme di altre leggi o regolamenti su cui il presente intervento normativo può incidere e le eventuali esigenze di coordinamento normativo*)

Legge regionale n. 36 del 1997 e s.m.e.i. (Legge urbanistica regionale) Legge regionale n. 10 del 2012 e s.m.e i. (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico). Il presente disegno di legge, in particolare, utilizza, con alcune specifiche implementazioni, la procedura per la stipula di accordi di pianificazione prevista dall'art. 57 della l.r. 36/1997; la conclusione di tali accordi si innesta poi parzialmente sul procedimento disciplinato dall'art. 10 della l.r. 10/2012. Non sono comunque necessarie forme ulteriori di coordinamento con le richiamate disposizioni in quanto il rapporto fra le stesse è già disciplinato dagli articoli 4 e 6 del presente DDL.

1.6 Eventuali progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale

Nulla si rileva.

1.7 Normativa delle altre regioni in materia

Legge Regionale Lombardia 8 agosto 2024, n. 15 (Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale)

Legge regionale Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 2026, n. 3 (Disciplina urbanistica degli insediamenti logistici).

1.8 Compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni degli enti locali *(indicare se l'intervento normativo va ad incidere su competenze e funzioni fondamentali degli enti locali o comporta soppressione di funzioni conferite o conferimento di nuove funzioni con conseguente necessità di valutazione delle implicazioni finanziarie conseguenti)*

Il presente DDL non incide con le competenze e funzioni già oggi svolte dai comuni in materia urbanistica. Esso prevede, infatti, l'applicazione dell'accordo di pianificazione, così come disciplinato dall'art. 57 della legge regionale 36 del 1997, per l'individuazione delle aree logistiche di rilevanza sovracomunale.

SEZIONE II

(a cura della struttura proponente)

ANALISI DELLA COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO CON L'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E CON GLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI

2.1 Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo e con gli obblighi internazionali e i principi in materia di libera concorrenza

Nulla si rileva.

2.2 Orientamento della giurisprudenza ovvero pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Nulla si rileva.

2.3 Esistenza di procedure di infrazione sulla materia oggetto di regolazione

Nulla si rileva.

SEZIONE II A

VERIFICA COMPATIBILITÀ DISCIPLINA AIUTI DI STATO

(a cura della struttura proponente)

2a.1

Il disegno di legge prevede la concessione di risorse economiche a terzi	SI'	NO

In caso di risposta affermativa specificare gli articoli: _____

In caso contrario passare alla compilazione della Sezione III

2a.2

Le misure economiche introdotte costituiscono aiuto di stato	SI'	NO

Per la definizione di "aiuto di Stato" e dei relativi requisiti si veda la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/ C 262/01) pubblicata sulla Intranet regionale all'area tematica Affari Legislativi

In caso di risposta negativa passare alla compilazione della Sezione III

2a.3

L'aiuto di stato è compatibile con la disciplina europea in materia (in caso di risposta affermativa barrare nella casella sottostante lo strumento giuridico che rende la misura compatibile indicando i relativi estremi)	SI'	NO
☐ regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 ☐ regolamento generale *de minimis* (UE) n. 1407/2013 ☐ regolamento *de minimis* di settore (indicare i relativi estremi)..... ☐ comunicazioni della Commissione europea su particolari materie che rendono la misura compatibile		

con la disciplina in materia di aiuti di stato (indicare i relativi estremi).....
☐ altri strumenti che garantiscono la compatibilità della misura (indicare i relativi estremi).....

In caso di risposta negativa occorre procedere alla compilazione della scheda Aiuti di Stato con il supporto del Distinct Body della Regione istituito con la D.G.R. 573/2021, in quanto la misura dovrà essere sottoposta alla procedura di pre-notifica alla Commissione europea per la relativa approvazione chiedendo preventivamente, a tal fine, il parere obbligatorio del Distinct Body

SEZIONE III

(a cura della struttura proponente)

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI ED ELEMENTI DI QUALITA'

3.1 Indicazione delle misure di semplificazione amministrativa e/o procedimentale realizzate con il presente intervento normativo anche in coerenza con le riforme previste dal PNRR e dall'Agenda per la Semplificazione 2020-2026

Nulla si rileva.

3.2 Indicazione degli eventuali nuovi oneri amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni e delle specifiche motivazioni che ne determinano l'introduzione

Lo svolgimento di questa nuova procedura prevede, quale onere, la produzione della documentazione di cui all'art. 4, comma 5, da parte dell'amministrazione proponente. Si tratta della produzione di un documento descrittivo e motivato della previsione urbanistica, contenente sia l'individuazione dell'area destinata ad insediamento logistico sovracomunale ed il relativo inquadramento urbanistico-territoriale con l'indicazione della superficie operativa dell'area

anche con riferimento alla soglia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sia l'illustrazione della proposta rispetto agli obiettivi ed ai criteri previsti dal DDL.

Il documento descrittivo è allegazione fondamentale ai fini della valutazione in sede di accordo pianificatorio dell'area destinata ad insediamento logistico di rilevanza sovracomunale. Esso deve esplicitare la corrispondenza della proposta sia agli obiettivi sia ai criteri tecnico ubicazionali previsti dal DDL quali ad esempio la prossimità strategica dell'insediamento alle reti di trasporto primarie (nazionali, regionali), a porti ed aeroporti, alle ZLS presenti in Liguria nonché la riqualificazione di aree industriali dismesse.

3.3 Indicazione della previsione degli eventuali atti successivi attuativi e verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Nulla si rileva.

3.4 Eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni, al fine di tradurli in norme abrogative espresse

Il presente DDL non comporta effetti abrogativi impliciti.

3.5 Necessità di adeguamento dell'Anagrafe dei procedimenti amministrativi di cui al regolamento 17 maggio 2011, n. 2 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)) e all'Atto ricognitivo (D.G.R. n. 1622 del 2011 e s.m. e i.) *(indicare gli eventuali procedimenti amministrativi che vengono abrogati o modificati e gli eventuali procedimenti amministrativi di nuova introduzione anche al fine della definizione del termine del procedimento)*

L'introduzione del nuovo DDL non comporta modifiche rispetto ai procedimenti già oggi mappati e di competenza della Direzione Politiche Abitative Territorio Demanio Costiero.

SEZIONE IV

(a cura della struttura proponente in collaborazione con il Settore Affari legislativi)

ANALISI DELLA COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO CON I PRINCIPI E LE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI E CON IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

4.1 Inquadramento della materia ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e secondo gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale

L'intervento normativo in oggetto rientra all'interno della materia legislativa di competenza concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost "Governo del territorio"; riguardando poi insediamenti logistici produttivi l'intervento comporta riflessi indiretti anche sulla materia dello sviluppo economico rientrante nella materia della competenza residuale regionale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost.

4.2 Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi e le disposizioni costituzionali e con il quadro normativo nazionale

L'intervento normativo in oggetto è compatibile con le disposizioni costituzionali e il quadro normativo nazionale in quanto oggetto di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni.

La materia non risulta attualmente disciplinata da legge nazionale. Le regioni Lombardia e Friuli Venezia Giulia hanno adottato una legge in materia e vi sono ulteriori regioni (Piemonte e Lazio) che hanno in itinere proposte di legge sulla materia.

4.3 Pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Nulla si rileva.

Regione Liguria

TEST PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

DISEGNO DI LEGGE O DI REGOLAMENTO DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO

☒ DISEGNO DI LEGGE "Disciplina urbanistica degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale".....

☐ EMENDAMENTO/I AL DISEGNO DI LEGGE

☐ SCHEMA DI REGOLAMENTO

A. AMMINISTRATORE PROPONENTE

Assessore a Sviluppo economico, Industria, Blue Economy, Porti, Logistica, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Programmazione Fesr, Cooperazione territoriale europea, Caccia e Pesca sportiva;

Assessore a Trasporti, Urbanistica, Rigenerazione urbana, Politiche abitative ed Edilizia, Tutela del paesaggio, Demanio marittimo e costiero, Rapporti con i lavoratori frontalieri, Rapporti con il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, Pianificazione territoriale, Attività estrattive, Programmazione Fse.

B. DIREZIONE/VICE DIREZIONE/DIPARTIMENTO E STRUTTURA TECNICA PROPONENTE

DIREZIONE/VICE DIREZIONE/DIPARTIMENTO: Direzione Generale Politiche Abitative Territorio Demanio Costiero

STRUTTURA TECNICA PROPONENTE: : Direzione Generale Politiche Abitative Territorio Demanio Costiero

C. SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA COINVOLTI

Settori economici della logistica e dei trasporti

FASE I

INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI E VALUTAZIONE PRELIMINARE DEGLI EFFETTI

1.1 Individuazione destinatari dell'intervento e definizione degli obiettivi

Imprese /attività produttive. La legge mira a promuovere lo sviluppo del settore logistico, riconosciuto come strategico per l'economia. L'intervento normativo risponde alla duplice esigenza di favorire l'insediamento di nuove infrastrutture logistiche strategiche – quali piattaforme intermodali, centri di magazzinaggio e data center – e di assicurarne la compatibilità con i principi di tutela del territorio, dell'ambiente e della salute pubblica. A tal fine, la legge promuove un modello di sviluppo che privilegia la prossimità strategica di questa tipologia di insediamenti alle reti di trasporto primarie (nazionali, regionali), a porti ed aeroporti nonché la riqualificazione di aree industriali dismesse, in coerenza con gli obiettivi di rigenerazione urbana e di contenimento del consumo di suolo.

1.2 Valutazione preliminare degli effetti

La proposta impatta direttamente sulle imprese? *(se la proposta impatta nuove tasse, tariffe, contributi, incentivi, multe/sanzioni, oppure impone costi connessi al rispetto delle nuove regole)*	SI'	NO X
La proposta impatta indirettamente sulle imprese? *(se la proposta prevede particolari nuovi costi di adempimento/oneri ai potenziali clienti delle imprese oppure se modifica le caratteristiche del mercato incidendo sulle modalità di fornitura del servizio o del prodotto delle imprese)*	SI'	NO X

Se la proposta impatta direttamente o indirettamente sulle imprese (almeno un SI' nelle domande precedenti) procedere con la successiva sezione, altrimenti il TEST PMI si conclude.

1.3 Effetti che potrebbero impattare maggiormente sulle PMI rispetto alle grandi imprese

Le PMI sono le destinatarie esclusive della proposta?	SI'	NO
La proposta incide su un settore economico in cui opera un numero rilevante di PMI?	SI'	NO
La proposta impone oneri amministrativi in termini di richiesta di informazioni o documenti?	SI'	NO

Se la proposta genera effetti che impattano sulle PMI (almeno un SI' nella precedente sezione) procedere con la successiva sezione, altrimenti il TEST PMI si conclude.

Individuazione dei destinatari della regolazione

Stima numero di PMI coinvolte	
Settori di attività interessati	
Dimensione economica delle PMI (fatturato medio)	
Numero di addetti interessati per settore	

FASE II

ONERI REGOLATORI

Sono previsti nuovi oneri regolatori?*	SI'	NO
E' stata valutata se necessario un approccio più flessibile o la possibilità di esenzioni appropriate per le imprese con meno di 50 (PMI) ovvero 10 (MicroPMI) dipendenti?	SI'	NO

**La legge 180/2011 (Statuto delle imprese) prevede che negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale. Gli oneri regolatori possono essere così suddivisi:*

- *costi finanziari (bolli, diritti, imposte, tasse)*
- *costi di conformità sostanziale (obblighi: acquisto macchinario, installazione filtri etc.)*
- *costi amministrativi (comunicazione dati, SCIA, autorizzazione, etc.)*

FASE III

CONSULTAZIONI DELLE PMI

Sono state contattate, anche nell'ambito di una politica di concertazione ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 1/2012 le Associazioni nazionali di categoria, in particolare rappresentative delle PMI?	SI'	NO
E' stata effettuata la consultazione diretta delle PMI sia pure relativa a solo alcune specifiche parti del provvedimento di maggior interesse per indagare relativamente ad un impatto maggiore sulle PMI?	SI'	NO

Se sono state effettuate consultazioni indicare le modalità seguite e i soggetti consultati.

NOTE INFORMATIVE

Definizione

PMI - *L'acronimo "PMI" sta per "piccole e medie imprese" quali definite nel diritto dell'UE: vedi raccomandazione 2003/361/CE.

I principali criteri per determinare se un'impresa sia una PMI sono gli effettivi e il fatturato oppure il totale di bilancio.

Categoria di imprese	**Effettivi**	**Fatturato**	o	**Totale di bilancio**
Media impresa	< 250	≤ € 50 m		≤ € 43 m

Piccola impresa	< 50	≤ € 10 m	≤ € 10 m
Microimpresa	< 10	≤ € 2 m	≤ € 2 m

Queste soglie si applicano solo ai dati relativi ad imprese autonome. Un'impresa appartenente ad un gruppo più grande può essere tenuta ad includere anche i dati relativi agli effettivi, al fatturato e al totale di bilancio del gruppo.

L'allegato n° 3 è un file firmato digitalmente. In allegato è presente la versione originale del file.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (RTF)

(Art.17, comma 3, Legge 196/2009)

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE:	Disciplina urbanistica degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale
ASSESSORATO PROPONENTE:	Assessore a Sviluppo economico, Industria, Blue Economy, Porti, Logistica, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Programmazione Fesr, Cooperazione territoriale europea, Caccia e Pesca sportiva; Assessore a Trasporti, Urbanistica, Rigenerazione urbana, Politiche abitative ed Edilizia, Tutela del paesaggio, Demanio marittimo e costiero, Rapporti con i lavoratori frontalieri, Rapporti con il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, Pianificazione territoriale, Attività estrattive, Programmazione Fse.
DIREZIONE PROPONENTE:	Direzione Generale Politiche Abitative Territorio Demanio Costiero
STRUTTURA PROPONENTE:	Direzione Generale Politiche Abitative Territorio Demanio Costiero

Nel caso di ddl c.d. "Omnibus" indicare la rubrica dell'articolo per il quale viene redatta la presente RTF

Articolo (.....)

PARTE I
DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITÀ DELLA NORMA

La proposta di legge regionale ha come oggetto la disciplina, sotto il profilo territoriale e urbanistico, degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale, che, per loro natura e dimensione, generano impatti che possono superare i confini del singolo comune in cui si collocano, investendo un'area vasta.

L'intervento normativo risponde alla duplice esigenza di favorire l'insediamento di nuove infrastrutture logistiche strategiche – quali piattaforme intermodali, centri di magazzinaggio e data center – e di assicurarne la compatibilità con i principi di tutela del territorio, dell'ambiente e della salute pubblica.

1.2 RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

(Illustrazione della coerenza della norma con il Programma di Governo, DEFR, Agenda normativa, PIAO, ecc.)

Coerente con il Programma di Governo di promozione e sostegno dello sviluppo economico delle imprese ed in particolare del settore imprenditoriale della economia del mare.

PARTE II
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

(L'analisi deve essere effettuata per tutti gli articoli del disegno di legge)

2.1 IL DISEGNO DI LEGGE NON COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.1.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI

(selezionare con una crocetta una delle due seguenti casistiche):

☒ PER TUTTI GLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

☐ SOLO PER I SEGUENTI ARTICOLI (*specificare quali):*

Articolo (...)

2.1.2 INDICARE PER OGNI ARTICOLO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CUI SI È1 ATTESTATA L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE AL PUNTO 2.1.1 , I DATI E GLI ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

ARTICOLO	DATI ED ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

Articolo 1 (Oggetto e finalità)	L'articolo 1 delimita l'ambito di applicazione e definisce i fini istituzionali della presente legge. La disposizione è finalizzata a disciplinare, sotto il profilo urbanistico e territoriale, l'individuazione di aree destinate a nuovi insediamenti logistici di "rilevanza sovracomunale", nonché l'ampliamento dei complessi già esistenti. L'attuazione di tale norma garantisce la piena invarianza finanziaria, non determina nuovi o maggiori oneri, sia diretti sia indiretti, a carico del bilancio regionale né degli Enti locali coinvolti.
Articolo 2 (Definizioni)	L'articolo fornisce esclusivamente un elenco di definizioni finalizzate alla corretta applicazione della legge. Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, né degli Enti locali coinvolti, in quanto disposizione a valenza puramente ricognitiva, esplicativa e descrittiva.
Articolo 3 (Obiettivi e criteri regionali per l'individuazione di aree da destinare ad insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale)	L'articolo stabilisce gli obiettivi regionali e i criteri da utilizzare per valutare la localizzazione degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale; tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale né degli Enti locali coinvolti in quanto norma di natura puramente programmatica e di indirizzo, priva di portata di spesa né diretta né indiretta.
Articolo 4 (Disciplina di accordo di pianificazione per l'individuazione di aree da destinare ad insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale)	L'articolo prevede l'accordo di pianificazione di cui all'articolo 57 della legge regionale n. 36 del 1997 quale strumento di procedura per l'individuazione delle aree destinate ad insediamenti di rilevanza sovracomunale. Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale né oneri finanziari nuovi in capo agli Enti locali coinvolti, in quanto la procedura ivi richiamata è già operativa per altre fattispecie pertanto non comporta nessun nuovo impiego di ulteriori risorse finanziarie, strumentali né nuovo ulteriore impiego di risorse umane. Il disegno di legge prevede che Regione ovvero i Comuni, interessati alla realizzazione di insediamento logistico di rilevanza sovracomunale, elaborino un documento illustrativo della coerenza del medesimo con i criteri e gli obiettivi previsti nel disegno di legge medesimo: si tratta di un elaborato tecnico che gli uffici regionali o comunali possono redigere senza necessità di personale specifico né di ulteriori risorse economiche. Trattasi di competenze tecniche consuete che già gli uffici regionali o comunali possiedono, senza aggravio per il loro svolgimento.
Articolo 5 (Intese intercomunali)	La disposizione introduce, in capo ai Comuni interessati dall'insediamento logistico, l'obbligo di stipulare un atto d'intesa volto a perimetrare l'area complessiva. Tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale né degli Enti locali coinvolti, in quanto l'accordo tra Enti pubblici si configura come uno strumento ordinario e consolidato dell'azione amministrativa, che non introduce fattispecie procedurali inedite né adempimenti eccedenti le ordinarie funzioni istituzionali.
Articolo 6 (Disposizioni di coordinamento con la normativa nazionale e regionale vigente)	Questo articolo definisce il rapporto tra la nuova procedura di pianificazione e la disciplina esistente per l'esercizio delle attività produttive (Legge Regionale n. 10 del 2012 sullo Suap), nonché la disciplina nazionale sulla realizzazione dei data center da parte degli operatori economici (decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21). Tale norma non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale o di altri Enti locali coinvolti, in quanto trattasi di normativa di raccordo e armonizzazione procedurale tra la nuova disciplina di pianificazione delle aree destinate ad insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale e la disciplina sia regionale sia nazionale di attuazione di progetti di utilizzo a scopo logistico delle medesime aree.
Articolo 7 (Ulteriori disposizioni applicative)	La disposizione prevede che l'iniziativa per la stipulazione dell'accordo di pianificazione possa essere assunta, anche su istanza di soggetti privati, dai Comuni interessati o dalla Regione, anche ai fini della realizzazione o dell'ampliamento di insediamenti logistici con superficie operativa inferiore a tre ettari, qualora sussista una comprovata rilevanza strategica sul territorio. Tale norma non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale né degli Enti locali coinvolti, in quanto si limita introdurre una facoltà procedurale già disciplinata dal precedente articolo 4, al cui regime di invarianza finanziaria e assenza di oneri per gli Enti locali coinvolti si rinvia integralmente.

NOTA BENE:

NEL CASO DI DISEGNI DI LEGGE CHE RICADONO IN TALE FATTISPECIE SI RICORDA CHE È NECESSARIO PREVEDERE APPOSITO ARTICOLO INERENTE LE DISPOSIZIONI DI INVARIANZA FINANZIARIA.

2.2. IL DISEGNO DI LEGGE COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE CHE NECESSITANO DI COPERTURA FINANZIARIA (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.2.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI:

Articolo (....)

NOTA BENE: per gli articoli indicati al punto 2.2.1 devono essere compilate anche le Parti IV e V.

2.2.2 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI:

INDICARE PER OGNI ARTICOLO INDICATO AL PUNTO 2.2.1, **LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI, I DATI, I PARAMETRI E I CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE, LORO FONTI, METODOLOGIE DI CALCOLO IMPIEGATE E ULTERIORI ELEMENTI** UTILI PER VALUTARE L'ATTENDIBILITÀ E LA CONGRUITÀ DELLA QUANTIFICAZIONE:

2.2.3 LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI È PREVISTA CON IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO?

☐ NO

☐ SÌ e pertanto si dichiara che gli interventi finanziati sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 16 e 18 della Legge n. 350/2003 in materia di finanziabilità con indebitamento della spesa per investimenti.

2.2.4 NEL CASO DI SPESA SANITARIA GLI ONERI FINANZIARI PREVISTI DAL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE RIENTRANO NELL'AMBITO DEI LEA?

☐ SÌ (**Missione 13** - *Tutela della salute* – **Programma 1** – *Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA*)

☐ NO_ In tale caso indicare in quale Programma della **Missione 13** – *Tutela della Salute* (escluso Programma 1) è allocata la spesa: Programma.....

2.2.5 CLASSIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

(L'analisi è finalizzata a definire la morfologia giuridica degli oneri e deve essere effettuata per ogni articolo indicato al punto 2.2.1)

Articolo (....)

Specificare se trattasi di:

☐ Nuove o maggiori spese
☐ Minori entrate

Nel caso di nuove o maggiori spese

- indicare la natura economica (Titolo) della spesa (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet *https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☐ U.1 Spese correnti
☐ U.2 Spese in conto capitale
☐ U.3 Spese per incremento di attività finanziarie
☐ U.4 Rimborso prestiti

- indicare il carattere temporale della spesa:

☐ Spesa annuale (se l'autorizzazione di spesa è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Spesa non obbligatoria rimodulabile;
☐ Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente;
☐ Spesa pluriennale *(specificare l'onere complessivo e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

 - *Onere complessivo:*_____
 - *Anno* _____ *Importo*_____

- *Anno* _____ *Importo* _____
- *Anno* _____ *Importo* _____

Nel caso di minori entrate

- indicare la natura economica (Titolo) della minore entrata (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet *https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☐ E.1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
☐ E.2- Trasferimenti correnti
☐ E.3- Entrate extratributarie
☐ E.4- Entrate in conto capitale
☐ E.5- Entrate da riduzione di attività finanziarie
☐ E.6- Accensione di prestiti

- indicare il carattere temporale della minore entrata:

☐ Minore entrata una tantum annuale (se la minore entrata è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Minore entrata ricorrente a regime;
☐ Minore entrata pluriennale *(specificare l'importo complessivo della minore entrata e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Importo complessivo:* _____
- *Anno* _____ *Importo* _____
- *Anno* _____ *Importo* _____
- *Anno* _____ *Importo* _____

2.2.6 IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE NUOVI O MAGGIORI ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU?

☐ SÌ
☐ NO

In caso positivo specificare se trattasi di capitoli:

☐ entrata/spesa finanziati da PNRR
☐ entrata/spesa finanziati da Fondo Complementare PNRR
☐ che cofinanziano interventi previsti da PNRR/Fondo Complementare PNRR

Per i capitoli PNRR/Fondo complementare al PNRR è necessario precisare anche i campi sotto riportati:

Missione PNRR:	
Componente PNRR:	
Tipologia PNRR:	
Intervento PNRR:	

2.3. IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE ESCLUSIVAMENTE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

2.3.1 INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA

2.3.2 INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO_____

2.3.3 ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE – QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE

ARTICOLO /comma /lettera	**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**					
	TITOLO *(entrata)*	**TIPOLOGIA**	**Anno 2026** *euro*	**Anno 2027** *euro*	**Anno 2028** *euro*	**A REGIME** *euro*
Art. (…)						
		Totale				

ARTICOLO /comma /lettera	**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**						
	MISSIONE	**PROGRAMMA**	**TITOLO** *(spesa)*	**Anno 2026** *euro*	**Anno 2027** *euro*	**Anno 2028** *euro*	**A REGIME** *euro*
Art. (…)							
			Totale				

2.4 ALTRE ANNOTAZIONI UTILI ALL'ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

PARTE III

NOTA BENE: DA COMPILARE SOLO SE SUSSISTE IL CASO IN CUI IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCA NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

Nella deliberazione n.08/SEZAUT/2021/INPR del 27 maggio 2021 "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali" la Corte dei conti - Sezione delle Autonomie ha evidenziato che:
"[..] il principio costituzionale di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. non può essere eluso dal legislatore addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte Tale principio trova attuale collocazione nell'art. 19 della legge n. 196 del 2009, che al primo comma statuisce che : «Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali»; la disposizione in questione, al secondo comma, prevede, altresì, che «Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17»".

Vedasi al riguardo anche la deliberazione della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, n. 12/SEZAUT/2024/FRG del 18 giugno 2024 "Analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa anno 2022".

☒ **3.1 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI NON DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEBBANO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

specificare i motivi per i quali dall'attribuzione di nuove funzioni non discendono oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione:

Dall'attribuzione di nuove funzioni non discendono oneri finanziari che debbano essere riconosciuti da Regione in quanto le procedure ivi introdotte sono già operative per altre fattispecie, pertanto, non comportano nessun nuovo impiego di ulteriori risorse finanziarie né strumentali, né nuovo ulteriore impiego di risorse umane.

☐ **3.2 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEVONO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

In tale caso devono essere compilati i paragrafi 2.2.1 e seguenti e le Parti IVe V

PARTE IV

QUANTIFICAZIONE, SVILUPPO TEMPORALE, ALLOCAZIONE DEGLI ONERI E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA

Da compilarsi per gli articoli indicati ai punti 2.2.1 e 3.2 (funzioni ad altre PA)

4.1 ONERI PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate) – *tabella A*

ARTICOLO /comma/lettera	ALLOCAZIONE RISORSE A BILANCIO *(Indicare Titoli/Tipologie delle minori entrate, o Missioni /Programmi di imputazione delle nuove o maggiori spese)*					QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI *(Nuove o maggiori spese /minori entrate)*			
	NUOVE O MAGGIORI SPESE			MINORI ENTRATE		Anno 2026 *euro*	Anno 2027 *euro*	Anno 2028 *euro*	ONERI A REGIME (se ricorrenti) *euro*
	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO (spesa)	TITOLO (entrata)	TIPOLOGIA				
Art. (…)									
					Totale tabella A				

4.2 COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI PREVISTI AL PUNTO 4.1 - *tabella B*

ARTICOLO /comma/lettera	MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA *Indicare con una crocetta la modalità di copertura utilizzata (art.17 Legge 196/2009) e nella parte V compilare le relative informazioni contabili di dettaglio*				COPERTURA FINANZIARIA			
	successivo 5.1 PRELIEVO DA FONDI SPECIALI	successivo 5.2 RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA	successivo 5.3 PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE	successivo 5.4 MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA	Anno 2026 *euro*	Anno 2027 *euro*	Anno 2028 *euro*	COPERTURA A REGIME *euro*
Art. (...)								
				Totale tabella B				

Saldo Entrata/Spesa da finanziare *(Totale tabella A - totale tabella B)*				

PARTE V
DETTAGLIO DELLA/E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA UTILIZZATA/E

5.1. PRELIEVO DA FONDI SPECIALI

(Restando precluso l'utilizzo di accantonamenti in conto capitale per iniziative di parte corrente)

☐ Fondo Speciale di parte corrente - Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi" Titolo 1 "Spese correnti".

☐ Fondo Speciale di parte capitale - Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi" Titolo 2 "Spese in conto capitale".

5.2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

(Nei limiti della quota parte non ancora impegnata e nel rispetto degli equilibri di bilancio)

5.2.1 CAPITOLO: U000000XXXX "....."
SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.2 IMPORTO DELLA RIDUZIONE

5.2.3 LEGGE DI RIFERIMENTO: legge n. del
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.4 MISSIONE: Missione X "....."
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.5 PROGRAMMA: Programma X "....."
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.6 TITOLO: Titolo X "....."
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.7 INDICARE LE RAGIONI DEL MANCATO UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE FINALITÀ CUI ERANO ORIGINARIAMENTE DESTINATE SULLA BASE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE:

5.2.8 SI ATTESTA CHE LE RISORSE STANZIATE SUL CAPITOLO DI SPESA SOPRA INDICATO RECANO LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ E CHE NON SUSSISTONO PROGRAMMI DI SPESA CHE POSSANO DETERMINARE SUCCESSIVAMENTE LA NECESSITÀ DI DESTINARE ULTERIORI RISORSE AI PROVVEDIMENTI SULLA CUI AUTORIZZAZIONE DI SPESA SI INCIDE.

DIRETTORE/DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TITOLARE DEL CAPITOLO SE DIVERSA DALLA STRUTTURA PROPONENTE IL DISEGNO DI LEGGE	*(FIRMA)*

5.3. PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DA MODIFICAZIONI LEGISLATIVE

(Restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di entrate in conto capitale)

5.3.1. INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA:___ _____

5.3.2. INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO_____

5.3.3 ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE:

TITOLO: Titolo X "_____"

TIPOLOGIA: Tipologia X "_____"

5.4. MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA

Elementi che dimostrano l'attendibilità delle previsioni dei risparmi di spesa _____

5.5. ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI ALL'ANALISI DELLA COPERTURA FINANZIARIA DEL DISEGNO DI LEGGE

(quali, a titolo esemplificativo, appendici, etc.)

DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE	*(FIRMA)*
DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE	*(FIRMA)*